

SOTTOMISURA 7.7

Sostegno a investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti situati all'interno o nelle vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato.

La Sottomisura 7.7 si propone di introdurre un nuovo tipo di sostegno agli investimenti volti alla rilocalizzazione/delocalizzazione delle attività e alla riconversione di edifici o impianti situati all'interno o nelle vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato.

Le operazioni sostenute con tale sottomisura sono finalizzate a stimolare la crescita socio-economica e promuovere la sostenibilità ambientale delle aree rurali marginali, dove mancano opportunità lavorative ed è necessario migliorare la qualità della vita.

La sottomisura deve essere utilizzata in situazioni in cui il mercato non fornisce gli effetti desiderati ed è necessario invertire il trend negativo, attraverso l'intervento pubblico. Essa si articola nei seguenti interventi ammissibili:

- investimenti connessi alla rilocalizzazione/delocalizzazione di attività esistenti mirata al miglioramento della qualità della vita e/o dei parametri ambientali di riferimento;
- investimenti connessi alla ristrutturazione e/o alla riconversione di fabbricati/impianti limitrofi al centro rurale, comprese le spese riconducibili alle operazioni di trasferimento dell'attività rilocalizzata/de localizzata.

La Sottomisura persegue i suoi obiettivi attraverso la seguente Operazione in cui si articola:

7.7.1 - Sostegno agli investimenti mirati al trasferimento di attività e di conversione di edifici o altre strutture situate all'interno o nei pressi di insediamenti rurali

Beneficiari

Enti pubblici e soggetti privati.

Importi e aliquote di sostegno

Il limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile è stabilito in 300.000,00 €.

Il contributo pubblico concesso è pari al 100% della spesa massima ammissibile per i beneficiari pubblici e pari al 50% della spesa massima ammissibile per i beneficiari privati.

Ove il contributo si configuri come aiuto di Stato gli aiuti sono erogati in regime de minimis.

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

AREA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE AGRICOLE

TESTO LEGALE**7.7.1 Investimento trasferimento attività e conversione edifici o strutture all'interno o nei pressi di insediamenti rurali**

Sottomisura 7.7 sostegno a investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti situati all'interno o nelle vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato

Descrizione del tipo di intervento

I modelli di sviluppo rurale sono strettamente agganciati alla capacità dei territori e degli attori locali di valorizzare le risorse già presenti sul territorio secondo una logica di intervento integrata.

La sottomisura 7.7 si propone di introdurre un nuovo tipo di sostegno agli investimenti volti alla rilocalizzazione/delocalizzazione delle attività e alla riconversione di edifici o impianti situati all'interno o nelle vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato.

Gli obiettivi specifici che si intende perseguire con l'attuazione della sottomisura 7.7 sono:

- rilocalizzazione/delocalizzazione di attività e riconversione di fabbricati o altri impianti situati all'interno o nelle vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato.

La sottomisura 7.7 in modo particolare alla Priorità 6 "Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali", Focus area 6b: "Promuovere lo sviluppo locale nelle aree rurali".

Le operazioni sostenute con tale sottomisura sono finalizzate a stimolare la crescita socio-economica e promuovere la sostenibilità ambientale delle aree rurali marginali, dove mancano opportunità lavorative ed è necessario migliorare la qualità della vita.

La sottomisura deve essere utilizzata in situazioni in cui il mercato non fornisce gli effetti desiderati ed è necessario invertire il trend negativo, attraverso l'intervento pubblico.

Nell'ambito della presente sottomisura è prevista una sola tipologia di operazione:

Sostegno agli investimenti mirati al trasferimento di attività e di conversione di edifici o altre strutture situate all'interno o nei pressi di insediamenti rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o aumentare le prestazioni ambientali degli insediamenti.

Essa si articola nei seguenti interventi ammissibili:

- investimenti connessi alla rilocalizzazione/delocalizzazione di attività esistenti mirata al miglioramento della qualità della vita e/o dei parametri ambientali di riferimento;
- investimenti connessi alla ristrutturazione e/o alla riconversione di fabbricati/impianti limitrofi al centro rurale, comprese le spese riconducibili alle operazioni di trasferimento dell'attività rilocalizzata/de localizzata.

Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale.

Collegamenti con altre normative

- Decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 06/06/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Legge Regionale n. 38 del 22/12/1999 "Norme sul Governo del Territorio";
- Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";
- Legge n. 116 del 11/08/2014 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea";
- Norme vigenti in materia di edilizia, impiantistica, lavori pubblici, riqualificazione urbanistico - ambientale, riqualificazione energetica.

Beneficiari

Enti pubblici e soggetti privati.

Costi ammissibili

Sono ammessi al contributo del FEASR le spese relative a:

- opere edili di ristrutturazione, miglioramento, adeguamento di strutture esistenti per la loro conversione compresi la realizzazione e posa in opera delle forniture destinate all'impiantistica;
- riutilizzo strutture e manufatti;
- spese per il trasloco dell'attività;
- spese generali, comprensive di progettazione tecnica e consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica (inclusi studi di fattibilità);
- spese per bonifica (misure di prevenzione/riparazione, misure per la riduzione dei contaminanti, messa in sicurezza, ripristino ambientale) dei siti precedentemente utilizzati;
- recupero e miglioramento delle aree pertinenti le aree di intervento;
- sistemazione del contesto ambientale mediante opere di ingegneria naturalistica e piantumazione di alberi e arbusti.

Condizioni di ammissibilità

La presente tipologia di operazione può essere attivata esclusivamente in combinazione con altre sottomisure della misura 7, nell'ambito realizzativo di progetti pubblici integrati.

Gli interventi di cui alla presente sottomisura possono essere realizzati esclusivamente nelle seguenti zone:

- **aree D** "Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo";
- **aree C** "Aree rurali intermedie".

Gli investimenti finanziati nell'ambito della presente Misura dovranno essere coerenti con i piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi rurali (in particolare con gli strumenti di programmazione previsti dal Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) o di eventuali strategie di sviluppo locale (GAL, Aree Interne, PPI, piani e programmi delle aree naturali protette).

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per la definizione dei criteri di selezione si tiene conto dei seguenti principi:

- localizzazione dell'intervento con priorità per le aree D;
- coinvolgimento di soggetti pubblici;
- investimenti di minor costo;
- priorità comuni ricadenti in aree svantaggiate montane;
- grado di copertura della popolazione/utenti serviti dall'intervento.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile è stabilito in 300.000,00 €.

Il contributo pubblico concesso è pari al 100% della spesa massima ammissibile per i beneficiari pubblici e pari al 50% della spesa massima ammissibile per i beneficiari privati.

Ove il contributo si configuri come aiuto di Stato gli aiuti sono erogati in regime *de minimis*.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi**Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure**

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati.

L'attuazione dell'intervento, presenta i seguenti rischi e criticità:

1. **CP11** - non conforme applicazione da parte di beneficiari, qualora tenuti, della normativa in materia di appalti pubblici;
2. **CP15** - errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili;

3. CP10 - rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi.**Misure di attenuazione**

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione. Azioni di mitigazione connesse ai controlli nazionali e agli Audit comunitari:

1. **APC8** - definizione di un sistema di riduzione dei pagamenti che applichi sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione;
2. **APC2** - definizione di check list di controllo in materia di appalti pubblici e azioni di informazione sull'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici;
3. **APC2** - informazione a tutti i beneficiari sulla modalità di compilazione delle domande di pagamento e definizione di un documento specifico sulle spese ammissibili;
4. **APC6** - applicazione dei costi semplificati.

Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

Informazioni specifiche della misura**Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013**

Investimento la cui dimensione in termini di valore della spesa ammissibile non supera il limite di 500.000,00 €.

Per quanto riguarda la scelta del criterio si è ritenuto che la soglia finanziaria sia quella che, in modo più efficace ma soprattutto più "verificabile e controllabile", consente di individuare piccoli ma efficaci interventi nelle aree rurali associando una semplificazione procedurale per le varie fasi di valutazione e ammissibilità. Per quanto concerne la stima dell'importo, si è tenuto conto delle tipologie di operazione previste nelle varie sottomisure ed anche delle progettazioni proposte e realizzate nella programmazione 2007/2013.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014**Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]**

Non pertinente.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi**Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure**

Si rinvia a quanto riportato nelle singole operazioni.

Misure di attenuazione

Si rinvia a quanto riportato nelle singole operazioni.

Valutazione generale della misura

Si rinvia a quanto riportato nelle singole operazioni.

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Si rinvia a quanto riportato nelle singole operazioni.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Si rinvia alle singole operazioni.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Si rinvia alle singole operazioni.

Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non rilevante.